



C/2025/5646

24.10.2025

Comunicazione della Commissione

Orientamenti della Commissione che stabiliscono i criteri per i costi di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

(C/2025/5646)

Indice

Indice	1
1 Introduzione	2
2 Ambito di applicazione	3
2.1 Produttore	3
2.2 Rifiuti dispersi nell'ambiente	4
2.3 Attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto	4
2.3.1 Autorità pubbliche	4
2.3.2 Per loro conto	5
2.4 Rimozione	5
2.4.1 Attività di rimozione	5
2.4.2 Risultato delle attività di rimozione	6
2.5 Gestione dei rifiuti dispersi raccolti	6
2.5.1 Trasporto dei rifiuti dispersi raccolti	6
2.5.2 Trattamento dei rifiuti dispersi raccolti	7
3 Principi generali per il calcolo dei costi	7
3.1 Efficienza economica	7
3.2 Trasparenza	8
3.3 Proporzionalità	8
4 Calcolo dei costi per la raccolta e le pratiche connesse ai rifiuti dispersi	8
5 Metodologie per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi raccolti	10
5.1 Metodologie basate sugli elementi in entrata	10
5.2 Metodologie basate sui risultati	11
6 Opzioni per l'attribuzione dei costi ai produttori	13
6.1 Attribuzione dei costi alle diverse categorie di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato della direttiva	13
6.1.1 Attribuzione dei costi ai produttori per prodotto di plastica monouso	14
6.2 Ripartizione dei costi tra i singoli produttori di prodotti di plastica monouso	15
7 Norme specifiche per i filtri	16

1 Introduzione

Il presente documento contiene orientamenti sull'interpretazione e sull'attuazione dell'articolo 8 "Responsabilità estesa del produttore" della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ⁽¹⁾, nota anche come direttiva sulla plastica monouso (di seguito così chiamata oppure "la direttiva"). Gli orientamenti sono coerenti con il regolamento 2025/40/CE ⁽²⁾ sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la direttiva 2008/98/CE ⁽³⁾ relativa ai rifiuti ("direttiva quadro sui rifiuti") e la direttiva (UE) 2024/3019 ⁽⁴⁾ sul trattamento delle acque reflue urbane.

Scopo di questi orientamenti è aiutare gli Stati membri ad attuare la suddetta legislazione. Il contenuto, compresi gli esempi, riflette le opinioni della Commissione europea e l'interpretazione che essa dà del quadro giuridico applicabile, ragion per cui non è giuridicamente vincolante. Gli Stati membri possono tenere conto delle circostanze nazionali e delle specificità degli ordinamenti esistenti e pertanto possono non seguire tutti gli aspetti che sono qui descritti. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La responsabilità estesa del produttore comporta una serie di obblighi in base ai quali spetta ai produttori di prodotti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto (cfr. articolo 3 della direttiva sulla plastica monouso). L'articolo 8 della direttiva sulla plastica monouso impone agli Stati membri di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore che devono rispettare determinati requisiti in aggiunta a quelli stabiliti agli articoli 8 e 8 bis della direttiva quadro sui rifiuti. Uno dei requisiti aggiuntivi, stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva sulla plastica monouso, consiste nell'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni I, II e III, dell'allegato coprano **"i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti"**. Tali prodotti sono i seguenti:

- contenitori per alimenti;
- pacchetti e involucri;
- contenitori per bevande;
- tazze per bevande;
- sacchetti di plastica in materiale leggero;
- salviette umidificate;
- palloncini;
- prodotti del tabacco con filtri e filtri da utilizzare in combinazione con i prodotti del tabacco (denominati "filtri" negli orientamenti).

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sulla plastica monouso affida alla Commissione il compito di pubblicare orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sui costi di rimozione e successivo trasporto e trattamento dei rifiuti dei suddetti prodotti dispersi.

I presenti orientamenti illustrano i principi fondamentali relativi ai costi di rimozione dei rifiuti, chiariscono l'ambito di applicazione dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore fornendo le basi per un'interpretazione comune della terminologia, indicano i metodi da usare per calcolare i costi della raccolta dei rifiuti dispersi e delle relative pratiche e per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi e raccolti nei luoghi pubblici e suggeriscono modi per attribuire i costi ai produttori.

⁽¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019L0904> (GU L 155 del 12.6.2019).

⁽²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R0040&qid=1737563768222> (GU L, 2025/40, 22.1.2025), che abroga la direttiva 94/62/CE <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04?eliuri=eli%3Adir%3A1994%3A62%3A2018-07-04&locale=it> (GU L 365 del 31.12.1994).

⁽³⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098&qid=1684736996001> (GU L 312 del 22.11.2008).

⁽⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj> (GU L, 2024/3019, 12.12.2024).

Sono forniti anche esempi di attività che la Commissione ritiene rientrino nell'ambito dei costi che devono essere coperti dai produttori a norma della direttiva. Questi esempi, al pari degli orientamenti stessi, non sono esaustivi. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda i filtri, l'UE e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (in appresso "la convenzione")⁽⁵⁾ e hanno pertanto l'obbligo giuridico di applicarne le disposizioni (cfr. sezione 7).

Occorre tenere presente che spetta agli Stati membri stabilire le politiche in materia di rimozione dei rifiuti dispersi, che devono far parte sia dei piani di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 11 della direttiva sulla plastica monouso e all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti, sia dei programmi di misure di cui all'articolo 13 della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino⁽⁶⁾, e potrebbero rientrare anche nei programmi nazionali di attuazione di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane. È da queste politiche che dipendono i costi che devono essere coperti dai produttori; per calcolarli è possibile utilizzare metodologie più o meno dettagliate, in funzione dei dati disponibili e tenendo conto della proporzionalità.

Conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nota anche come convenzione di Aarhus⁽⁷⁾, gli Stati membri devono garantire un accesso effettivo alla giustizia istituendo procedure di ricorso in base alle quali il pubblico, compresi i produttori e le organizzazioni non governative di tutela dell'ambiente, ne sia informato e possa avere accesso alla giustizia per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi alla responsabilità estesa del produttore, quali il calcolo e l'attribuzione dei costi

I presenti orientamenti riguardano solo il costo di rimozione dei rifiuti dispersi, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b). Non coprono le altre disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a) (costi delle misure di sensibilizzazione), all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) (costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta) e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) (costi della raccolta dei dati). La direttiva opera infatti una chiara distinzione tra la "rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente" e gli altri costi anch'essi coperti dalla responsabilità estesa del produttore.

Gli orientamenti sono stati elaborati previa consultazione degli Stati membri tramite il comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva quadro sui rifiuti, a norma dell'articolo 16 della direttiva sulla plastica monouso.

I lavori sono stati accompagnati dalla pubblicazione *Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment - WP 6 final report on developing guidelines on litter clean-up costs*⁽⁸⁾.

2 Ambito di applicazione

Per stabilire l'ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore ai sensi della direttiva sulla plastica monouso, e quindi la gamma dei costi da coprire, occorre iniziare col chiarire alcuni termini.

2.1 Produttore

La definizione del termine "produttore" di cui all'articolo 3, punto 11), della direttiva sulla plastica monouso comprende le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro che fabbricano, riempiono, vendono o importano prodotti di plastica monouso e li immettono sul mercato dello Stato membro, o le persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo che vendono in un altro Stato membro prodotti di plastica monouso direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici. I costi necessari per rimuovere i rifiuti dispersi dovrebbero pertanto essere ripartiti tra questi diversi tipi di operatori economici. "Immissione sul mercato" indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 3, punto 6), della direttiva sulla plastica monouso.

⁽⁵⁾ Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, <https://fctc.who.int/publications/i/item/9241591013>. Cfr. anche la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

⁽⁶⁾ <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj> (GU L 164 del 25.6.2008).

⁽⁷⁾ <https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text>. Cfr. anche il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus con cui la convenzione è attuata nel diritto dell'Unione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1367&qid=1748950217368> (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

⁽⁸⁾ Ramboll, *Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment – WP6 final report on developing guidelines on litter clean-up costs*, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e9f3bf85-a706-11eb-9585-01aa75ed71a1>.

2.2 Rifiuti dispersi nell'ambiente

La direttiva (UE) 2018/851 ⁽⁹⁾, che modifica la direttiva quadro sui rifiuti, al considerando 33 recita: *"Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell'ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza"*. In aggiunta la direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino ⁽¹⁰⁾ stabilisce, all'articolo 13, che *"[g]li Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1"*, il che include, al descrittore 10, che *"le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino"* ⁽¹¹⁾.

Ai fini della direttiva sulla plastica monouso, considerato il suo obiettivo di ridurre l'impatto negativo di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, i "rifiuti dispersi" dovrebbero essere intesi come rifiuti post consumo che sono stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza nell'aria, nel suolo e nell'acqua e che quindi inquinano o rischiano di inquinare l'ambiente.

I rifiuti raccolti all'ingresso delle reti fognarie, come le salviette umidificate gettate nella rete, gli scarichi di acque meteoriche e gli scoli a bordo strada, dovrebbero essere considerati rifiuti dispersi nell'ambiente. I rifiuti dispersi possono includere anche i rifiuti recuperati dalle reti fognarie, ad esempio da reti unitarie o da reti pluviali dopo il drenaggio dell'acqua piovana.

I costi per la rimozione dei rifiuti dai prodotti di plastica monouso dispersi non dovrebbero includere i costi di chiusura e risanamento delle discariche illegali dei rifiuti domestici, anche se questi prodotti possono rappresentare una certa quota dei rifiuti dispersi nell'ambiente, in quanto tali costi dovrebbero essere coperti da chi genera i rifiuti ("chi inquina") attraverso misure di esecuzione e non dai produttori.

L'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, ultimo comma, della direttiva sulla plastica monouso fa riferimento ai costi della raccolta dei rifiuti e al loro successivo trasporto e trattamento per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni I e III, dell'allegato della direttiva. Questi costi si riferiscono ad articoli che non sono stati dispersi nell'ambiente bensì raccolti attraverso i sistemi pubblici di raccolta (ad esempio i contenitori per rifiuti). Essendo diversi dai costi di rimozione dei rifiuti dispersi, non rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti.

2.3 Attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva stabilisce che i costi di rimozione dei rifiuti da prodotti di plastica monouso devono essere limitati alle attività intraprese *"dalle autorità pubbliche o per loro conto"*. Sono quindi esclusi i costi di rimozione dei rifiuti dispersi su proprietà privata (esenzione di cui alla sezione 2.3.2). Questa sezione spiega come debbano essere intesi i termini *"autorità pubbliche"* e *"per loro conto"*.

2.3.1 Autorità pubbliche

La direttiva non definisce il concetto di "autorità pubblica", che è però definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽¹²⁾. La Commissione ritiene che quella definizione debba essere utilizzata anche nel contesto della direttiva sulla plastica monouso.

La definizione è la seguente:

- a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;
- b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e
- c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b)."

⁽⁹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851&qid=1684738500528> (GU L 150 del 14.6.2018).

⁽¹⁰⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056> (GU L 164 del 25.6.2008).

⁽¹¹⁾ *Programmes of measures under the Marine Strategy Framework Directive to achieve or maintain good environmental status*, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/7769294>, JRC139180.

⁽¹²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0004&qid=1684738790587> (GU L 41 del 14.2.2003).

2.3.2 Per loro conto

Le pratiche di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente non intraprese dall'autorità pubblica ma da terzi per suo conto sono attività di rimozione subappaltate ⁽¹³⁾.

Le pratiche contemplate sono le attività di raccolta dei rifiuti nelle zone di competenza delle autorità pubbliche; possono anche essere zone gestite da privati per le quali la rimozione dei rifiuti rimane sotto la responsabilità pubblica, ad esempio zone in concessione.

Si può trattare di:

- infrastrutture stradali quali strade, piste ciclabili, aree pedonali e cigli stradali;
- siti lungo specchi e corsi d'acqua quali spiagge, rive di laghi, zone riparie e alzaie;
- zone nelle infrastrutture di trasporto quali stazioni, porti, aeroporti, parcheggi per autoveicoli e biciclette;
- spazi ricreativi e verdi come parchi, riserve naturali, parchi nazionali e aree ricreative;
- luoghi pubblici con alta probabilità di afflusso di persone come piazze, strade urbane;
- reti comunali di raccolta delle acque reflue e/o impianti di trattamento delle acque reflue gestiti da imprese pubbliche o pubblico-private per conto di un'autorità pubblica.

Tra le attività intraprese "per loro conto" non rientrano le pratiche per le quali le autorità pubbliche non sono responsabili: sono quindi escluse le attività di volontariato, come la pulizia delle spiagge o dei quartieri, effettuate non su iniziativa delle autorità pubbliche competenti; potrebbero però rientrarvi quelle organizzate su base volontaria senza scopo di lucro precedute da un contratto o da un accordo con l'autorità competente, come il comune.

2.4 Rimozione

2.4.1 Attività di rimozione

Per "rimozione" dei rifiuti dispersi nell'ambiente si intende la loro rimozione dalle zone in cui sono stati erroneamente gettati o in cui sono confluiti per via aerea, terrestre o acqua. La rimozione può essere manuale o meccanica.

Le attività di rimozione includono:

- pulizia e spazzatura: la pulizia delle zone di competenza delle autorità pubbliche, a intervalli regolari e con una frequenza minima prestabilita, con veicoli a motore e veicoli trainati, e personale adeguato e proporzionato al luogo in funzione delle caratteristiche delle zone;
- interventi ufficiali di pulizia dell'ambiente (ad esempio sulle spiagge pubbliche) effettuati dalle autorità pubbliche competenti o per loro conto;
- raccolta volontaria senza scopo di lucro di rifiuti dispersi preceduta da un contratto o da un accordo con l'autorità competente: la raccolta di rifiuti a cura di volontari (ad esempio cittadini, dipendenti) in zone di competenza delle autorità pubbliche o effettuata per loro conto;
- raccolta obbligatoria di rifiuti dispersi nell'ambiente: la raccolta obbligatoria di rifiuti (ad esempio, da parte di trasgressori nell'ambito di attività di riabilitazione/servizi socialmente utili) in zone di competenza delle autorità pubbliche o effettuata per loro conto;
- pulizia e rimozione dei prodotti di plastica monouso dalle infrastrutture comunali di raccolta e trattamento delle acque reflue e, se necessario, svolgimento di attività di manutenzione per liberare l'infrastruttura dall'accumulo di questi prodotti in modo da farla funzionare correttamente e senza interruzioni.

⁽¹³⁾ Nel caso dei filtri, per qualsiasi attività externalizzata occorre rispettare l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione, compreso il divieto di concedere incentivi all'industria del tabacco per avviare o gestire la propria attività (cfr. sezione 7).

2.4.2 Risultato delle attività di rimozione

L'ambito delle attività di rimozione dei rifiuti e i relativi costi sono legati anche al risultato che si ottiene. L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sulla plastica monouso stabilisce che i costi "non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente".

Il "servizio" in questione è la rimozione dei rifiuti dispersi nelle zone di competenza delle autorità pubbliche. Come stabilito all'articolo 1, uno degli obiettivi della direttiva è di "prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente", realizzabile solo con una raccolta frequente che tiene pulito lo spazio pubblico. L'obiettivo finale è dunque l'assenza di rifiuti dispersi nell'ambiente, che tuttavia nella pratica potrebbe essere difficile e costoso da raggiungere: la necessità di rimozione dei rifiuti in uno spazio pubblico dovrà essere valutata facendo le dovute proporzioni e tenendo conto delle circostanze locali (tra cui accessibilità, numero di abitanti e densità di popolazione, assetto organizzativo ed evoluzione salariale).

La determinazione del risultato desiderato costituirà la base per il calcolo dei costi necessari per la rimozione dei rifiuti dispersi. Il risultato desiderato può variare, perché non tutte le zone necessitano delle stesse attività di rimozione per ottenere gli obiettivi ambientali auspicati ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾. I prodotti di plastica monouso devono essere rimossi dalle infrastrutture comunali per le acque reflue all'ingresso degli impianti di trattamento delle acque reflue e nella rete di raccolta al fine di evitare blocchi della rete dovuti al loro accumulo. Per determinare il risultato desiderato potrebbe essere utile suddividere in categorie le diverse zone di competenza di un comune (ad esempio in base alla loro natura, uso, valore turistico, valore ricreativo, flusso di traffico), oppure, più semplicemente, fissando per le attività di rimozione dei rifiuti determinate frequenze in un dato arco di tempo.

Occorre inoltre considerare il rischio ambientale rappresentato dai rifiuti che permangono in alcune zone: potrebbe ad esempio essere opportuno pulire più a fondo e più spesso le zone adiacenti ai fiumi o alla costa per ridurre il rischio di dispersione dei rifiuti in mare o nelle fasce riparie. Le aree prioritarie possono essere stabilite con l'ausilio di dati ricavati da monitoraggio e valutazione continui.

È possibile che i servizi debbano essere adattati in un contesto stagionale, in una situazione di emergenza (ad esempio, condizioni meteorologiche estreme come inondazioni e tempeste) o in circostanze eccezionali (come nel caso di importanti eventi pubblici come festival, giornate di mercato o eventi meteorologici estremi).

Il risultato desiderato non dovrebbe comportare uno sforzo eccessivo rispetto all'impatto ambientale, affinché i costi dei produttori non superino quanto necessario per fornire un servizio economicamente efficiente. Il risultato dovrebbe infine essere riesaminato periodicamente.

Al fine di incentivare i produttori dei gruppi di prodotti di plastica monouso disciplinati dalla direttiva ad adottare misure a monte per ridurre i rifiuti, il livello dei servizi da prestare e i costi che ne derivano dovrebbero essere collegati alla quantità di rifiuti raccolti e ai risultati da conseguire, in modo che la riduzione dei rifiuti dispersi si traduca in minori costi per la loro rimozione (cfr. sezione 6).

2.5 Gestione dei rifiuti dispersi raccolti

I costi di rimozione dei rifiuti dispersi di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, includono anche il loro successivo trasporto e trattamento.

2.5.1 Trasporto dei rifiuti dispersi raccolti

Per poter includere questi costi nel regime di responsabilità estesa del produttore, il trasporto dei rifiuti dispersi raccolti dovrebbe essere effettuato da operatori designati dalle autorità pubbliche competenti, utilizzando veicoli e/o personale adeguato e proporzionato alla quantità di rifiuti e al luogo in cui devono essere raccolti. Se sono trasportati insieme ai rifiuti indifferenziati, i costi di trasporto dovrebbero essere proporzionati alla loro quota. I costi di trasporto per i diversi gruppi di prodotti di plastica monouso potrebbero differire dai rispettivi costi di rimozione e trattamento.

⁽¹⁴⁾ *European coastline macro litter trends 2015 – 2021*, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0752301>, JRC138907.

⁽¹⁵⁾ *A European threshold value and assessment method for macro litter on the coastlines*, JRC121707.

2.5.2 Trattamento dei rifiuti dispersi raccolti

Per "trattamento" si intendono le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (cfr. articolo 3, punto 14), della direttiva quadro sui rifiuti).

Per poter includere questi costi nel regime di responsabilità estesa del produttore, il trattamento dovrebbe essere effettuato da operatori designati dalle autorità pubbliche competenti, utilizzando infrastrutture e processi legali conformi alle prescrizioni stabilite nella pertinente legislazione nazionale e nella direttiva 2008/98/CE. Se i rifiuti raccolti sono trattati insieme ai rifiuti indifferenziati, i costi del trattamento dovrebbero essere proporzionati alla loro quota. I costi del trattamento per i diversi gruppi di prodotti di plastica monouso potrebbero differire dai rispettivi costi di rimozione e trasporto.

Se fattibile gli operatori dovrebbero trattare i rifiuti raccolti secondo la gerarchia dei rifiuti e le migliori pratiche disponibili, tra cui la cernita e il riciclaggio, anche se ciò comporta costi più alti rispetto al collocamento in discarica o al recupero di energia. La raccolta differenziata non dovrebbe essere obbligatoria per le salviette umidificate, i palloncini e i filtri (considerando 22 e, specularmente, articolo 9 della direttiva sulla plastica monouso). È necessario tenere conto anche degli introiti (ottenuti ad esempio dalla vendita dei rifiuti raccolti ai riciclatori).

Per il riciclaggio in plastica destinata al contatto con gli alimenti si applica l'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1616 ⁽¹⁶⁾ che, a seconda della provenienza dei rifiuti dispersi, ne vieta verosimilmente il riciclaggio a tal fine: i rifiuti raccolti poco dopo la loro dispersione, come quelli rinvenuti in prossimità di bidoni (da cui sono raccolti come rifiuti urbani), potrebbero essere considerati della stessa qualità a tal fine, a meno che non presentino il rischio di contaminazione con sostanze chimiche quali olio minerale o fuliggine; i rifiuti che sono rimasti per molto tempo nell'ambiente, compresi quelli raccolti dalle reti fognarie e dai fiumi, in genere non dovrebbero essere considerati idonei al riciclaggio a norma del regolamento (UE) 2022/1616.

3 Principi generali per il calcolo dei costi

L'articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che "[i] costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. [...] La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato".

Di norma le autorità pubbliche (comprese quelle locali) garantiscono che i calcoli dei costi siano economicamente efficienti, trasparenti e proporzionati; tengono anche conto degli introiti e vigilano sulla rimozione e sulla gestione dei rifiuti dispersi nell'ambiente.

I costi dovrebbero essere calcolati con l'ausilio dei dati sui gruppi specifici di prodotti di plastica monouso (ad esempio peso del prodotto, raccolta dei rifiuti, opzioni di trattamento) forniti dai produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

3.1 Efficienza economica

I costi a carico dei produttori devono adeguatamente rappresentare gli importi necessari per garantire operazioni appropriate ed economicamente efficienti relative ai rifiuti dispersi e specifiche per gruppi di prodotti. I servizi di rimozione dei rifiuti dispersi dovrebbero essere retribuiti in modo da coprire integralmente i relativi costi solo se sono gestiti in modo efficiente.

È possibile valutare e garantire in vari modi l'efficienza economica dei servizi di gestione dei rifiuti a livello locale, ad esempio tramite l'analisi comparativa, la concorrenza, l'esame delle prestazioni e il monitoraggio dei risultati.

I costi che già ricadono nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore (come la raccolta differenziata, il trasporto e il trattamento) a norma delle direttive 2008/98/CE e 94/62/CE dovrebbero essere detratti, altrimenti sarebbero imputati due volte: si tratta dei costi che riguardano in particolare i contenitori per alimenti, i pacchetti e gli involucri, le tazze per bevande, i contenitori per bevande e i sacchetti di plastica in materiale leggero.

⁽¹⁶⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1616&qid=1746621715988> (GU L 243 del 20.9.2022).

3.2 Trasparenza

I produttori e le parti interessate o coinvolte (ad esempio le organizzazioni ambientaliste, le imprese di trattamento dei rifiuti, i gestori del trattamento delle acque reflue) devono essere informati in modo democratico e trasparente sul funzionamento del sistema dei costi delle operazioni di gestione dei rifiuti che sono tenuti a coprire. I dati e i processi utilizzati per stabilire i costi necessari per la rimozione, il trasporto e il trattamento devono essere solidi e trasparenti e includere informazioni su come i costi sono ripartiti tra i produttori. Le autorità pubbliche, i produttori e le parti interessate o coinvolte dovrebbero tenere un dialogo regolare, ad esempio in seno a comitati istituiti appositamente ⁽¹⁷⁾.

3.3 Proporzionalità

Secondo la direttiva sulla plastica monouso la metodologia di calcolo deve essere elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato.

Il calcolo dei costi dovrebbe basarsi su dati affidabili, essere il più preciso possibile e comportare oneri amministrativi proporzionati.

I costi che i produttori devono coprire per ciascuna categoria di prodotti elencata nella parte E dell'allegato della direttiva dovrebbero essere proporzionati almeno alla quantità di prodotti disponibili sul mercato, alla composizione dei rifiuti dispersi (se questa informazione non è disponibile si può usare la composizione dei rifiuti) e ai costi effettivi ⁽¹⁸⁾, nonché alla quota di lavoro/risorse impiegati per gestire i rispettivi prodotti.

Nel calcolo dei costi occorre distinguere i costi di rimozione dei rifiuti da quelli per il successivo trasporto e trattamento, e considerare la manodopera, i materiali e i macchinari.

Il calcolo dei costi dovrebbe essere aggiornato periodicamente (ogni tre-cinque anni) per tenere conto dei miglioramenti intervenuti (ad esempio, migliori infrastrutture di raccolta dei rifiuti, minore dispersione dei rifiuti in conseguenza di cambiamenti comportamentali dei consumatori, meno prodotti di plastica monouso immessi sul mercato, migliore progettazione dei prodotti da parte dei produttori).

4 Calcolo dei costi per la raccolta e le pratiche connesse ai rifiuti dispersi

Negli Stati membri molte pratiche di rimozione dei rifiuti dispersi sono di competenza delle autorità locali ⁽¹⁹⁾. I dati sono pertanto raccolti principalmente a quel livello. Vari studi pubblicati, relazioni e risposte a indagini effettuate presso i portatori di interessi offrono una serie di dati e stime dei costi a livello dell'UE, nazionale, comunale o di sito/attività ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾.

I costi stimati possono variare in modo considerevole a seconda della portata dei costi (ossia delle attività incluse o escluse nelle stime) e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore coinvolte. Molti fattori, tra cui la sensibilizzazione della popolazione, le infrastrutture di raccolta dei rifiuti, i tassi di dispersione dei rifiuti, il costo del lavoro, il risultato delle attività di rimozione dei rifiuti, il livello di urbanizzazione o persino le condizioni meteorologiche influiscono sulla dispersione dei rifiuti. Va aggiunto che la rappresentatività delle zone interessate da un dato studio (ad esempio, zone rurali o urbane) può incidere notevolmente sui costi di rimozione dei rifiuti. La maggior parte degli studi non distingue tra i costi generati dai rifiuti dispersi generici e i costi generati specificamente dai gruppi di prodotti elencati nella parte E dell'allegato della direttiva.

⁽¹⁷⁾ Nel caso dei filtri, va rispettato l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione, compreso l'obbligo di limitare le interazioni con l'industria del tabacco e di garantire la trasparenza di quelle che hanno luogo (cfr. sezione 7).

⁽¹⁸⁾ Cfr. lo studio *Erarbeitung eines Kostenmodells für die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie* (DE) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_132-2022_erarbeitung_eines_kostenmodells_fuer_die_umsetzung_von_artikel_8_absatz_2_und_3_der_eu-einwegkunststoffrichtlinie_0.pdf.

⁽¹⁹⁾ Spetta agli Stati membri decidere il grado di impegno e le responsabilità dei loro comuni.

⁽²⁰⁾ Cfr. lo studio dell'associazione Municipal Waste Europe (MWE) *Littering in the MWE member states, An inventory of costs, amounts and assessments*, pag. 12, <https://www.municipalwasteurope.eu/sites/default/files/LITTER%20COST%20STUDY%20-%20MUNICIPAL%20WASTE%20EUROPE-JUNE2020.pdf>.

⁽²¹⁾ Cfr. lo studio *Erarbeitung eines Kostenmodells für die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie* (DE) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_132-2022_erarbeitung_eines_kostenmodells_fuer_die_umsetzung_von_artikel_8_absatz_2_und_3_der_eu-einwegkunststoffrichtlinie_0.pdf.

Date queste differenze non è possibile stabilire una serie chiara di valori tipici a livello dell'UE. È probabile che gli Stati membri debbano valutare la situazione sulla base delle informazioni già disponibili, come quelle fornite dai produttori o dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, a livello comunale oppure, se queste informazioni mancano o non sono considerate aggiornate o pertinenti, effettuare studi propri, comprese indagini di mercato, per determinare i costi associati alle attività di rimozione dei rifiuti dispersi.

Per ottenere informazioni sui costi di rimozione dei rifiuti è possibile utilizzare serie di dati comparabili provenienti da altri comuni, regioni o Stati membri (ad esempio nel caso in cui non siano disponibili dati adeguati o raccogliere dati sia un'operazione sproporzionata).

Nel calcolare i costi effettivi per la rimozione dei rifiuti occorre considerare gli aspetti seguenti ⁽²²⁾:

- selezionare un campione rappresentativo di comuni che partecipano a uno studio. Il campione dovrebbe comprendere comuni di dimensioni diverse, includendo però sia i comuni precursori sia quelli ritardatari. Le dimensioni esatte del campione dipendono in larga misura dalle dimensioni e dalle caratteristiche del paese, in termini di livello di urbanizzazione, densità della popolazione, traffico o turismo, tutti elementi che hanno un forte impatto sulla quantità dei rifiuti dispersi, e quindi sui costi. Tenere conto di questi elementi permette un'estrapolazione accurata per stabilire i costi a livello nazionale. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione un campione rappresentativo di luoghi, in particolare quelli in cui la rimozione dei rifiuti è più frequente;
- in sede di progettazione della ricerca, i comuni dovrebbero essere invitati a fornire informazioni sui principali fattori che determinano i costi generati dalla dispersione di rifiuti. L'indagine potrebbe riguardare:
 - attività esistenti e previste di rimozione dei rifiuti;
 - quantità totale di rifiuti generati dalla rimozione dei rifiuti dispersi per ciascun prodotto di plastica monouso;
 - spese di personale: i costi (comprese le spese generali) del personale addetto alla raccolta dei rifiuti gettati nelle strade, nei parchi, sulle spiagge ecc.;
 - costi di macchinari, utenze e veicoli: i costi annuali di manutenzione, ammortamento di macchinari, utenze e veicoli, aggiungendovi gli ulteriori investimenti annuali in macchinari e veicoli;
 - costi per la pulizia periodica delle reti di raccolta delle acque reflue e per la rimozione dei prodotti di plastica monouso dagli impianti di trattamento nonché costi delle misure di emergenza in caso di blocco delle infrastrutture dovuto all'accumulo di prodotti di plastica monouso;
 - costi di trasporto (sotto forma di costi orari moltiplicati per l'uso annuale di veicoli e utenze);
 - mezzi e costi delle diverse opzioni di trattamento (analisi dei costi effettivi delle attività di rimozione dei rifiuti);
 - luoghi e frequenza della rimozione dei rifiuti.

Le attività di rimozione dei rifiuti dispersi sono spesso svolte insieme ad altre attività di cura dello spazio pubblico: ad esempio, il personale che raccoglie i rifiuti gettati in strada può, durante lo stesso turno di lavoro, spazzare le foglie, svuotare i bidoni, occuparsi della manutenzione dei parchi, fare riparazioni ecc. Va aggiunto che i costi di rimozione dei prodotti di plastica monouso dagli impianti di trattamento delle acque reflue dovrebbero essere determinati in funzione della percentuale di questi prodotti rinvenuti nei rifiuti solidi rimossi dalle acque reflue prima del loro trattamento. Per poter stabilire quale parte dei costi è legata ai rifiuti dispersi di cui all'articolo 8 della direttiva sulla plastica monouso, è opportuno effettuare un'analisi della composizione dei rifiuti ⁽²³⁾. Può anche essere utile esaminare il tempo impiegato dal personale per svolgere ciascuna attività nel corso di una giornata tipica.

⁽²²⁾ Cfr. lo studio dell'MWE *Littering in the MWE member states - An inventory of costs, amounts and assessments*, pag. 24, <https://www.municipalwasteurope.eu/sites/default/files/LITTER%20COST%20STUDY%20-%20MUNICIPAL%20WASTE%20EUROPE-JUNE2020.pdf>.

⁽²³⁾ Cfr. ad esempio gli orientamenti per un'analisi uniforme dei rifiuti in Sassonia *Richtlinie zur einheitlichen Abfallanalytik in Sachsen*, <https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/23865>.

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva specifica che "[a] fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale". Questo potrebbe essere l'approccio da seguire nel caso in cui le autorità pubbliche non sono in grado di ottenere i dati minimi necessari per determinare i costi delle attività in questione oppure ottenerli comporta costi amministrativi elevati.

Se si applicano importi fissi su base pluriennale, gli Stati membri dovrebbero garantire che i costi sostenuti dai produttori non superino quelli necessari per fornire i servizi di cui alle sezioni 2.4 e 2.5 in modo economicamente efficiente e siano utilizzati al solo scopo di rimuovere i rifiuti dai prodotti di plastica monouso dispersi. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'acquisizione di dati pertinenti al fine di istituire un sistema trasparente.

Allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva sulla plastica monouso, gli Stati membri dovrebbero garantire che i costi calcolati motivino i produttori ad attuare misure di prevenzione della dispersione dei rifiuti anziché coprire la rimozione.

5 Metodologie per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti dispersi raccolti

Una volta determinati i costi associati alle attività relative ai rifiuti dispersi, occorre calcolare la quota, tra i rifiuti dispersi raccolti, di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato della direttiva.

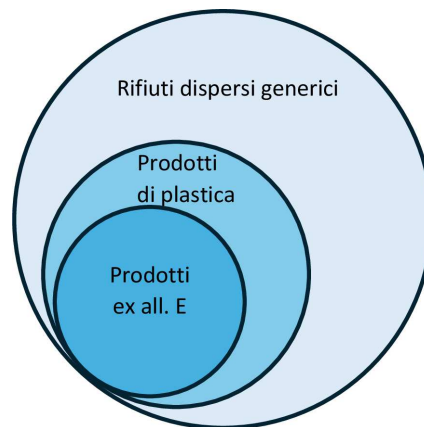


Figura: differenziazione dei diversi tipi di rifiuti ⁽²⁴⁾

Per calcolare le quantità di prodotti di plastica monouso tra i rifiuti gettati in luoghi pubblici la Commissione ha individuato due opzioni principali (metodologie basate sugli elementi in entrata e sui risultati) ⁽²⁵⁾.

5.1 Metodologie basate sugli elementi in entrata

Le metodologie basate sugli elementi in entrata considerano la massa (ossia il peso) o la quantità (ossia il numero di articoli) dei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato Stato membro, comprese le importazioni e le esportazioni, per i quali servono dati. Tali dati sono disponibili a livello settoriale, tramite banche dati ufficiali di mercato europee ⁽²⁶⁾ o nazionali, ad esempio Prodcom, regimi di responsabilità estesa del produttore esistenti ecc. In queste metodologie si usano poi le stime della quota di prodotti di plastica monouso consumati negli spazi pubblici e dispersi nell'ambiente. La quota di prodotti di plastica monouso dispersi può essere determinata raccogliendo informazioni mediante valutazioni sul campo, in base alle osservazioni sulle tendenze comportamentali dei singoli consumatori, sulle

⁽²⁴⁾ Sulla base dello studio dell'MWE *Littering in the MWE member states, An inventory of costs, amounts and assessments*, figura 2, <https://www.municipalwasteurope.eu/sites/default/files/LITTER%20COST%20STUDY%20-%20MUNICIPAL%20WASTE%20EUROPE-JUNE2020.pdf>.

⁽²⁵⁾ Ramboll, *Study to support the development of implementing acts and guidance under the Directive on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment - WP 6 final report on developing guidelines on litter clean-up costs*, pag. 56 e segg., <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/e9f3bf85-a706-11eb-9585-01aa75ed71a1>.

⁽²⁶⁾ Eunomia, *Plastics: reuse, recycling and marine litter*, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/3cdca2d1-c5f2-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-it>.

caratteristiche del mercato e su altre condizioni locali pertinenti. Queste informazioni consentiranno di stimare, a livello di Stato membro, le quantità totali di prodotti di plastica monouso smaltiti correttamente (e quindi raccolti) e dispersi nello spazio pubblico o gettati nelle acque reflue. Occorre però tenere conto di alcune questioni: in primo luogo le metodologie basate sugli elementi in entrata dipendono fortemente da dati di mercato completi e solidi, che non sono disponibili per tutti i gruppi di prodotti; in secondo luogo, i dati disponibili non sempre rispecchiano la realtà di un determinato Stato membro, a causa di fattori quali la circolazione transfrontaliera o il parassitismo (free riding); questo approccio poi non è ideale per differenziare i costi tra comuni diversi, perché malgrado si possa considerare la quantità di materiale che viene smaltito correttamente in un comune, mancheranno dati sui prodotti immessi sul mercato a livello comunale.

5.2 Metodologie basate sui risultati

Le metodologie basate sui risultati utilizzano i risultati degli studi di campionamento dei rifiuti dispersi per determinare la loro quantità totale e la quota o le quote corrispondenti dei prodotti di plastica monouso ⁽²⁷⁾. Queste metodologie si basano su analisi periodiche, a livello nazionale/regionale/locale, della composizione dei rifiuti dispersi dopo la loro raccolta e rimozione al fine di garantire dati affidabili sulla quantità totale dei rifiuti e sulla quota di prodotti di plastica monouso ⁽²⁸⁾.

La solidità dei parametri applicati nella progettazione degli studi di campionamento è molto importante per assicurare che le misurazioni siano il più possibile rappresentative delle condizioni locali, sottolineando l'importanza delle misurazioni pre-pilota o delle conoscenze tratte da studi precedenti.

Alcuni aspetti richiedono particolare attenzione quando si usano le metodologie basate sui risultati: Il numero e la frequenza delle misurazioni devono garantire la rappresentatività statistica; vari fattori possono incidere sul campionamento, come le variazioni stagionali e meteorologiche; fattori esterni come il tenore di umidità e i residui alimentari incidono sul peso dei prodotti di plastica monouso e occorre tenerne particolarmente conto se l'attribuzione dei costi si basa sul peso.

Di seguito sono descritti alcuni dei parametri più importanti da considerare in sede di analisi della composizione dei rifiuti dispersi.

— Determinazione e mappatura dei luoghi di misurazione ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾ ⁽³¹⁾

Prima di procedere all'analisi della composizione effettiva, è importante effettuare misurazioni pre-pilota per ottenere una panoramica dei diversi tipi di ambiente presenti all'interno di una determinata zona e delle loro caratteristiche in termini di dispersione dei rifiuti. Le misurazioni pre-pilota consistono nel conteggio dei rifiuti dispersi, mediante il quale si determina la quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso in zone di una data dimensione (ad esempio 10*10 m²). Il carico e la composizione dei rifiuti solidi ai fini del calcolo dei prodotti di plastica monouso negli impianti di trattamento delle acque reflue potrebbero rappresentare un punto di misura affidabile e rappresentativo. Sulla base di queste analisi è possibile individuare diversi tipi di ambiente, compresi quelli che presentano rischi bassi o elevati di dispersione dei rifiuti. I luoghi dovrebbero essere scelti tenendo conto delle disposizioni già esistenti in materia di rimozione dei rifiuti, ad esempio quelle delle autorità locali.

— Determinazione dei tempi e della frequenza delle misurazioni ⁽³²⁾

Le analisi della composizione dei rifiuti dispersi nell'ambiente potrebbero essere effettuate durante tutto l'anno, in modo da rilevare le possibili differenze nei volumi dei rifiuti raccolti nel corso delle stagioni, ad esempio mesi estivi / invernali, in comuni con caratteristiche diverse (ad esempio per livello di urbanizzazione, densità, coscienza ambientale dei sottogruppi della popolazione e attività di tipo partecipativo, numero di turisti ecc.). Anche le condizioni meteorologiche costituiscono una variabile per il campionamento dei rifiuti e dovrebbero essere prese in considerazione nell'effettuare le misurazioni di campionamento, in quanto la pioggia può spazzare via alcuni prodotti di plastica monouso leggeri ad alta dispersione nell'ambiente (ad esempio i filtri) e incidere sulle attività all'aperto, che spesso portano alla dispersione dei rifiuti.

⁽²⁷⁾ EU Marine Beach Litter Baselines, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC114129>.

⁽²⁸⁾ Cfr. lo studio di VKU/INFA Ermittlung von Mengenanteilen und Kosten für die Sammlung und Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten im öffentlichen Raum (DE) <https://www.vku.de/publikationen/default-77511ac8ffb6d2adfc49553333c458b8/>.

⁽²⁹⁾ Conteggio delle frazioni di rifiuti di OVAM, <https://ovam.vlaanderen.be/fractietelling-zwerfvuil>.

⁽³⁰⁾ Cfr. lo studio Erarbeitung eines Kostenmodells für die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie (DE) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_132-2022_erarbeitung_eines_kostenmodells_fuer_die_umsetzung_von_artikel_8_absatz_2_und_3_der_eu-einwegkunststoffrichtlinie_0.pdf.

⁽³¹⁾ Guidance on the monitoring of marine litter in European seas, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594>.

⁽³²⁾ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594>.

- Determinazione del momento della misurazione per evitare problemi di stock e flusso ⁽³³⁾

È fondamentale determinare quando è stato pulito l'ultima volta il luogo scelto per il campionamento. Se il luogo non è pulito da un certo tempo il campionamento misurerà la quantità di rifiuti, ma la velocità alla quale si sono accumulati rimarrà sconosciuta. Pertanto prima di campionare le zone in cui la rimozione dei rifiuti avviene raramente (come i cigli delle strade secondarie di campagna) occorre pulirle e lasciar trascorrere un certo tempo; in tal modo si otterrà la velocità di accumulo dei rifiuti e il campione rappresenterà la composizione attuale dei rifiuti, e non una composizione vecchia e verosimilmente non più significativa.

- Determinazione della (de)composizione dei prodotti di plastica monouso

Se un prodotto di plastica monouso si è decomposto in più pezzi vi è il rischio che i singoli pezzi siano considerati come prodotti di plastica monouso a sé stanti. All'opposto, è possibile che pezzi simili siano considerati un unico prodotto di plastica monouso anche se appartenevano a prodotti diversi (ad esempio vi è il rischio di scambiare una serie di palloncini per un palloncino unico). In sede di analisi della composizione dei rifiuti dispersi è opportuno valutare questi rischi e, se del caso, tenerne conto nelle metodologie adottate.

- Determinazione dell'unità di misura ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾

È possibile misurare i rifiuti dispersi per quantità, peso o volume; è tuttavia auspicabile usare tutt'e tre queste misure. Se non tutte le unità di misura sono note si potrebbe ricorrere a fattori di conversione (ad esempio, se il volume dei contenitori per bevande è noto si potrebbe utilizzare un fattore per convertire questo dato nel peso specifico e viceversa). Per determinare i costi relativi a ciascun gruppo di prodotti, tenendo conto della prassi comune, è opportuno che vi sia almeno un'unità di misura comune per tutti i rifiuti di una determinata fase (rimozione, trasporto e trattamento). Le tre misure producono risultati molto diversi in termini di attribuzione dei costi a ciascun gruppo di prodotti presente nei rifiuti dispersi. L'uso del metodo di misurazione corretto è fondamentale ai fini di un'equa ripartizione dei costi tra i gruppi di produttori ed è pertanto altrettanto fondamentale capire l'adequatezza di ciascun metodo. I filtri o i palloncini, ad esempio, misurati in termini di quantità rappresentano una quota molto maggiore che se misurati in volume o peso. Per rispettare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento è importante stabilire un'attribuzione dei costi sulla base di una combinazione congrua di quantità, peso e volume.

- Determinazione dei fattori per la scalabilità regionale o nazionale ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾

Nel momento in cui sono disponibili risultati solidi per i punti di campionamento selezionati, è possibile aggregare i risultati per ottenere dati su scala regionale o nazionale.

L'aumento di scala può riguardare:

- una serie precisa di caratteristiche delle varie costituenti del paese (urbane, suburbane, rurali, riparie, flussi di persone ecc.);
- un metodo di campionamento che assicuri un buon campione di zone con ciascuna serie di caratteristiche al fine di individuare, per unità (ad esempio, per km² o pro capite), la corrispondente quantità annua e composizione dei rifiuti dispersi;

⁽³³⁾ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594>.

⁽³⁴⁾ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC133594>.

⁽³⁵⁾ A Joint List of Litter Categories for Marine Macrolitter Monitoring, <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121708>.

⁽³⁶⁾ <https://data.europa.eu/doi/10.2760/0752301>, JRC138907.

⁽³⁷⁾ <https://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/202009185110.pdf>, JRC121707.

⁽³⁸⁾ Top Marine Beach Litter Items in Europe, <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d1d555f4-af6f-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-it>, relazione tecnica del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC).

- il numero di abitanti;
- il tasso tipico/la composizione tipica dei rifiuti dispersi di ciascuna zona; e
- il tasso/la composizione dei rifiuti dispersi da applicare all'estensione territoriale (km²) che presenta le suddette caratteristiche.

6 Opzioni per l'attribuzione dei costi ai produttori

Dopo avere calcolato i costi di rimozione dei rifiuti e la quota di prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato E della direttiva rispetto alla quantità totale di rifiuti, occorre ripartire i costi dapprima tra le varie categorie di prodotti di plastica monouso e successivamente tra i singoli produttori in ciascuna categoria.

Gli Stati membri devono garantire che tutti i produttori (anche di paesi terzi), quali definiti all'articolo 3, punto 11), della direttiva, che immettono prodotti di plastica monouso sul loro mercato siano presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dei costi.

6.1 Attribuzione dei costi alle diverse categorie di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato della direttiva

Esistono diverse opzioni possibili per ripartire i costi tra le categorie di prodotti di plastica monouso, ad esempio in base al peso, al volume o alla quantità. Come indicato nella sezione 5, si dovrebbe usare almeno un'unità di misura per tutti i rifiuti di una determinata fase (rimozione, trasporto e trattamento). Si tenga presente che, poiché il conteggio dei diversi prodotti di plastica monouso varia notevolmente se fatto in base al peso, al volume e alla quantità, l'approccio utilizzato per la ripartizione dei costi può incidere in maniera considerevole sui costi di alcuni prodotti di plastica monouso, come filtri e palloncini. È importante che le autorità pubbliche imputino i costi della responsabilità estesa del produttore solo per l'insieme delle attività di rimozione effettivamente svolte.

I criteri di attribuzione dei costi dovrebbero essere scelti a livello di Stato membro tenendo conto delle pratiche locali, ma nel confronto delle possibili opzioni può essere utile considerare gli aspetti seguenti.

— **Disponibilità di dati solidi e affidabili**

L'approccio di attribuzione dei costi scelto dagli Stati membri dovrebbe essere coerente con le loro metodologie e pratiche di monitoraggio post-raccolta dei rifiuti e dei rifiuti dispersi. L'approccio dovrebbe prendere in considerazione le analisi della composizione dei rifiuti dispersi realizzate dopo la raccolta e la rimozione (se si utilizzano metodologie basate sui risultati) e il numero di prodotti immessi sul mercato (se si usano metodologie basate sugli elementi in entrata).

— **Complessità del sistema per i produttori e gli Stati membri**

È necessario ottenere un giusto equilibrio tra una solida ripartizione dei costi tra le categorie di prodotti di plastica monouso e una regolamentazione coerente e avente forza esecutiva, garantendo nel contempo costi di attuazione minimi.

— **Fattori di costo per la rimozione, il trasporto e il trattamento dei rifiuti**

La ripartizione tra le diverse categorie di prodotti di plastica monouso dovrebbe essere determinata direttamente in base al peso e/o al volume e/o alla quantità della categoria di prodotti di plastica monouso raccolti, trasportati e trattati. Una ripartizione basata sul volume potrebbe essere più pertinente per i costi logistici (raccolta e trasporto)⁽³⁹⁾, mentre una ripartizione basata sul peso potrebbe essere più pertinente per i costi di trattamento⁽⁴⁰⁾, in funzione dei metodi utilizzati.

⁽³⁹⁾ Cfr. lo studio di VKU/INFA *Ermittlung von Mengenanteilen und Kosten für die Sammlung und Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten im öffentlichen Raum* (DE), <https://www.vku.de/publikationen/default-77511ac8ffb6d2adfc49553333c458b8/>.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. lo studio dell'MWE *Littering in the MWE member states, An inventory of costs, amounts and assessments*, pag. 21, <https://www.municipalwasteurope.eu/sites/default/files/LITTER%20COST%20STUDY%20-%20MUNICIPAL%20WASTE%20EUROPE-JUNE2020.pdf>.

Nel contesto della rimozione dei rifiuti i costi di alcune pratiche ad alta intensità di manodopera (ad esempio la rimozione manuale) sono determinati dalla quantità di prodotti di plastica monouso dispersi anziché dal loro peso (ad esempio i filtri). L'assegnazione dei costi (in base a peso, volume, quantità) dovrebbe essere differenziata per gruppo di prodotti e per attività di rimozione, al fine di ridurre al minimo, ove possibile, le attività costose. Per rispettare i principi di efficienza economica, trasparenza e proporzionalità, i calcoli e l'assegnazione dei costi devono essere effettuati secondo una metodologia chiaramente definita. Le tabelle che seguono illustrano possibili modi di determinare l'attribuzione dei costi ai produttori per le attività di rimozione dei rifiuti dispersi nell'ambiente.

6.1.1 Attribuzione dei costi ai produttori per prodotto di plastica monouso

- Se vi sono pochi dati disponibili si può prevedere una semplice scomposizione e calcolo della quota di ciascun articolo di plastica monouso elencato nell'allegato E della direttiva rispetto al totale degli articoli dispersi (come effettuato, ad esempio, dall'OVAM nelle Fiandre):

Gruppo di prodotti	% in peso	% in volume	% in quantità	% totale di rifiuti dispersi
Contenitori per alimenti	X	Y	Z	$(X+Y+Z)/3$
Pacchetti e involucri				
Contenitori per bevande				
Tazze per bevande				
Sacchetti di plastica in materiale leggero				
Salviette umidificate				
Palloncini				
Filtri				

Questo metodo di attribuzione combina semplicemente tutt'e tre le unità di misura senza addentrarsi in ogni fase del processo di rimozione dei rifiuti. Se sono disponibili i dati per una o due unità di misura comuni, si potrebbe comunque utilizzare un approccio analogo (dividendo la percentuale totale dei rifiuti dispersi per il numero di unità di misura utilizzate - rispettivamente uno o due).

- Se i dati disponibili sono sufficienti è possibile utilizzare un metodo di attribuzione diverso. Ad esempio, per ciascun gruppo di prodotti di plastica monouso X (come pacchetti e involucri):

Tecnica di rimozione dei rifiuti dispersi (*)	Unità di misura	Costi totali	Quota
Rimozione e spazzatura	% in volume	A	% in volume moltiplicata per A
Raccolta	% in quantità	B	% in quantità moltiplicata per B
Trasporto	% in volume	C	% in volume moltiplicata per C
Trattamento	% in peso	D	% in peso moltiplicata per D
Costi totali per gruppo di prodotti			Somma di questa colonna

(*) Questa colonna potrebbe essere ulteriormente suddivisa, inserendo ad esempio diverse tecniche di rimozione dei rifiuti o procedure di trattamento quali la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e potrebbero essere utilizzati altri parametri pertinenti se quelli qui elencati non lo sono o non sono disponibili.

Per calcolare il costo complessivo a carico dei produttori della categoria specifica di prodotti di plastica monouso, è possibile utilizzare parametri che combinano i costi di ciascuna tecnica di raccolta e rimozione dei rifiuti dispersi e la quota corrispondente di prodotti di plastica monouso nella quantità totale dei rifiuti. Una combinazione di peso, volume e quantità può essere utilizzata per attribuire i costi in funzione dei rispettivi fattori di costo per la rimozione, il trasporto e il trattamento dei rifiuti: se, ad esempio, supponiamo che i pacchetti e gli involucri rappresentano il 6 % dei rifiuti rimossi con una tecnica di rimozione (per volume) a un costo di X EUR e il 15 % dei rifiuti rimossi con raccolta manuale (per articolo) a un costo di Y EUR, i costi per i produttori di pacchetti e involucri sarebbero pari a $X \text{ EUR} \times 6 \% + Y \text{ EUR} \times 15 \%$. Utilizzando lo stesso metodo, è possibile aggiungere i costi di trasporto e di trattamento e ottenere così i costi totali a carico dei produttori. questa sequenza deve poi essere ripetuta per ciascun prodotto di plastica monouso contenuto nei rifiuti dispersi.

Segue un esempio pratico che illustra un metodo di attribuzione in tre fasi ⁽⁴¹⁾:

Esempio: costi di rimozione per prodotto di plastica monouso

1. Determinare la quota di ciascun prodotto di plastica monouso per tipo di rimozione o raccolta (ad esempio pulizia delle strade, spazzatura delle strade, spazzatura degli spazi verdi, svuotamento degli scarichi stradali) in base al peso, al volume e/o alla quantità (cfr. sezione 6.1.1).
2. Determinare i costi sostenuti per tipo di rimozione o raccolta.
3. Attribuire il costo per tipo, come indicato al punto 2, e per prodotto di plastica monouso in base alla quota determinata al punto 1.

Per il prodotto di plastica monouso X:

- pulizia delle strade (mediante macchine) – se il peso rappresenta il 100 % della quota totale di rifiuti dispersi, si avrebbe: costo della pulizia delle strade moltiplicato per la quota in peso del prodotto X presente nei rifiuti;
 - spazzatura delle strade (pulizia manuale) – se ciascun fattore di peso, volume e quantità rappresenta il 33,3 %, si avrebbe: costo della spazzatura delle strade moltiplicato per la media ponderata del prodotto X presente nei rifiuti dispersi (somma della quota di 1/3 in peso del prodotto X nei rifiuti, della quota di 1/3 in volume del prodotto X nei rifiuti, della quota di 1/3 in quantità del prodotto X nei rifiuti);
 - spazzatura degli spazi verdi (pulizia manuale) – se ciascun fattore di peso, volume e quantità rappresenta il 33,3 %, si avrebbe: costo della spazzatura degli spazi verdi moltiplicato per la media ponderata del prodotto X presente nei rifiuti dispersi (somma della quota di 1/3 in peso del prodotto X nei rifiuti, della quota di 1/3 in volume del prodotto X nei rifiuti, della quota di 1/3 in quantità del prodotto X nei rifiuti);
 - svuotamento degli scarichi stradali – se il peso rappresenta il 100 %, si avrebbe: costo dello svuotamento degli scarichi stradali moltiplicato per la quota in peso del prodotto X presente nei rifiuti;
- questa sequenza deve poi essere ripetuta per ciascun prodotto di plastica monouso contenuto nei rifiuti dispersi.

6.2 Ripartizione dei costi tra i singoli produttori di prodotti di plastica monouso

La fase successiva consiste nell'attribuire ai singoli produttori i costi delle pratiche e delle misure adottate per ciascun gruppo di prodotti elencato nella parte E dell'allegato della direttiva sulla plastica monouso. Il sistema deve garantire che sia riscosso dai produttori l'importo totale corretto per coprire integralmente i costi netti (vale a dire, anche gli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie e da cauzioni di deposito non reclamate) della gestione dei loro rifiuti nel territorio dello Stato membro.

⁽⁴¹⁾ Cfr. lo studio *Erarbeitung eines Kostenmodells für die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 2 und 3 der EU-Einwegkunststoffrichtlinie* (DE) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/texte_132-2022_erarbeitung_eines_kostenmodells_fuer_die_umsetzung_von_artikel_8_absatz_2_und_3_der_eu-einwegkunststoffrichtlinie_0.pdf.

I contributi finanziari dovrebbero essere imputati secondo il principio "chi inquina paga" e applicati ai produttori in funzione della quantità di prodotti di plastica monouso che immettono sul mercato. Gli Stati membri possono riscuotere tramite un fondo o qualsiasi altra misura i contributi finanziari da utilizzare per la rimozione, il trasporto e il trattamento dei rifiuti dai prodotti di plastica monouso dispersi, rendendo così disponibili le risorse necessarie prima dell'inizio delle attività di rimozione ed evitando alle autorità pubbliche di doverle prefinanziare.

Una volta determinati i costi totali a carico dei produttori di una data categoria di prodotti di plastica monouso, li si può ripartire tra tutti i produttori interessati in base alla loro quota di mercato (quantità di prodotti immessi sul mercato), dal momento che sarebbe molto difficile e costoso identificare con esattezza i marchi dei prodotti contenuti nei rifiuti raccolti.

Se per calcolare le quantità e le quote di prodotti di plastica monouso raccolti e dispersi si usa una metodologia basata sugli elementi in entrata, i costi a carico dei singoli produttori di una data categoria di prodotti possono essere determinati sulla base della quantità di prodotti immessi sul mercato e dei relativi costi di raccolta e trattamento dei rifiuti nonché di rimozione dei rifiuti dispersi. Questo approccio presenta tuttavia alcuni limiti e potrebbe necessitare della raccolta di dati, in particolare perché i dati relativi alla quantità di prodotti immessi sul mercato sono disponibili solo per alcuni gruppi di prodotti, tra cui i filtri o i prodotti già soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore.

Nel calcolo dei contributi finanziari è possibile tenere conto anche del risultato delle attività già organizzate e/o finanziate dai produttori per ridurre i rifiuti. I contributi dovrebbero essere proporzionati ai volumi di rifiuti generati e rifiuti dispersi e dovrebbero essere previsti processi di riesame per tenere conto dei progressi compiuti nell'innovazione, del miglioramento delle pratiche di raccolta e riciclaggio e, in particolare, della minore dispersione di rifiuti (ad esempio grazie al miglioramento delle infrastrutture di raccolta dei rifiuti nei luoghi pubblici, a campagne di sensibilizzazione efficaci, a una migliore progettazione dei prodotti ecc.).

È opportuno applicare il principio del costo netto, secondo il quale il ricavato della vendita di rifiuti già dispersi e raccolti dovrebbe ridurre il contributo finanziario del produttore per la sua attività connessa ai rifiuti. Occorre evitare il doppio conteggio degli introiti (che si verifica, ad esempio, quando materiale pregiato recuperato dai rifiuti è venduto più volte nella catena del valore).

Spetta agli Stati membri decidere le modalità definitive per calcolare i costi e la quota dei costi di rimozione dei rifiuti a carico dei produttori.

7 Norme specifiche per i filtri

Per stabilire le norme per i filtri è necessario considerare alcuni altri elementi.

L'UE e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e hanno pertanto l'obbligo giuridico di applicarne le disposizioni. Al fine di garantire la coerenza tra le politiche in materia di ambiente e salute pubblica, la presente sezione richiama gli obblighi e gli orientamenti nell'ambito della convenzione.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva sulla plastica monouso non sono permessi accordi con gli operatori economici in materia di filtri: *"3. A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'allegato ⁽⁴²⁾, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati"*.

Scopo della convenzione è proteggere le generazioni presenti e future dagli effetti devastanti sul piano sanitario, sociale, ambientale ed economico del consumo di tabacco e dell'esposizione al fumo di tabacco. In questo contesto l'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione recita che *"in sede di elaborazione e attuazione delle loro politiche di salute pubblica in materia di lotta al tabagismo, le Parti fanno in modo che tali politiche non siano influenzate dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco, conformemente al diritto nazionale"*. Nel febbraio 2024 è stata adottata per consenso una decisione ⁽⁴³⁾ della 10^a conferenza delle Parti della convenzione che ha esortato le Parti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione, a *"proteggere le politiche ambientali connesse al tabacco dagli interessi commerciali e di altro tipo dell'industria del tabacco e di coloro che si adoperano per promuovere i suoi interessi"*; e a *"contrastare le cosiddette attività di responsabilità sociale delle imprese dell'industria del tabacco e garantire che gli obiettivi della convenzione non siano compromessi dall'attuazione da parte dell'industria dei regimi di responsabilità estesa del produttore"*.

⁽⁴²⁾ Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco. Sottolineatura aggiunta.

⁽⁴³⁾ Decisione della conferenza delle Parti, FCTC/COP10(14), attuazione dell'articolo 18 della convenzione, <https://storage.googleapis.com/who-fctc-cop10-source/Decisions/fctc-cop-10-14-en.pdf>.

Per una corretta applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione sono stati pubblicati appositi orientamenti ⁽⁴⁴⁾, che pur non essendo giuridicamente vincolanti, sono intesi ad aiutare le Parti, compresi l'UE e i suoi Stati membri, ad adempiere agli obblighi giuridici di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione. Le Parti dovrebbero attuare le misure raccomandate in tutti i rami del governo che possono avere un interesse a incidere sulle politiche di sanità pubblica in materia di lotta al tabagismo o la capacità di farlo ⁽⁴⁵⁾.

Gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, stabiliscono che *"le Parti devono essere tenute responsabili e trasparenti nei loro rapporti con l'industria del tabacco o con coloro che agiscono per promuoverne gli interessi."* Gli orientamenti raccomandano alle Parti di *"adottare misure per limitare le interazioni con l'industria del tabacco, garantire la trasparenza di tali interazioni"* ed *"evitare conflitti di interesse per funzionari e dipendenti pubblici"*.

Gli orientamenti sottolineano che *"l'industria del tabacco non dovrebbe ricevere incentivi per avviare o gestire la propria attività perché i suoi prodotti sono letali"*, raccomandando alle Parti di respingere i partenariati e gli accordi non vincolanti o senza forza esecutiva con l'industria del tabacco e di denormalizzare e, per quanto possibile, disciplinare le attività descritte come *"socialmente responsabili"* dall'industria del tabacco, come, ma non solo, le attività definite *"responsabilità sociale delle imprese"*.

Le Parti della convenzione, compresi l'UE e i suoi Stati membri, dovrebbero inoltre garantire il pieno rispetto dell'articolo 13. Questa disposizione impone loro di vietare completamente la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco ⁽⁴⁶⁾. L'articolo 5 della direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ⁽⁴⁷⁾ vieta la sponsorizzazione di eventi o attività che coinvolgano o abbiano luogo in vari Stati membri o che producano in altro modo effetti transfrontalieri. Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della citata direttiva, per *"sponsorizzazione"* si intende qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un'attività o una persona che abbia lo scopo o l'effetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco. Sono incluse le attività ambientali utilizzate per promuovere direttamente o indirettamente i prodotti del tabacco.

Alla luce di quanto precede, è importante garantire che anche le azioni riguardanti i filtri siano in linea con gli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 13 della convenzione. Nell'attribuire i costi ai produttori di tabacco per coprire la rimozione dei rifiuti dai filtri dispersi nell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che li paghino come descritto nei presenti orientamenti, badando a che l'industria del tabacco non ottenga, neppure involontariamente, incentivi o vantaggi ⁽⁴⁸⁾ e che non intraprenda inutili interazioni con le autorità pubbliche (ad esempio partenariati, accordi, contributi).

⁽⁴⁴⁾ Orientamenti dell'OMS per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, adottati per consenso dalla conferenza delle Parti della convenzione in occasione della sua terza sessione nel 2008 (FCTC/COP/3/5), <https://fctc.who.int/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5-3>.

⁽⁴⁵⁾ Orientamenti dell'OMS per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione, Introduzione, pag. 4, paragrafi 2 e 3. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 4 maggio 2016 nella causa C-547/14, punti 111 e 112, <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-547/14&language=IT>.

⁽⁴⁶⁾ O imporre restrizioni, se la Parte non può introdurre una messa al bando totale perché glielo impediscono la sua costituzione o i suoi principi costituzionali, in linea con l'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione.

⁽⁴⁷⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0033&qid=1728555561095> (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

⁽⁴⁸⁾ Ad esempio, attraverso campagne di rimozione dei rifiuti o campagne anti-rifiuti o attività analoghe che ritraggono l'industria del tabacco come un'industria socialmente responsabile o che veicolano la pubblicità, il sostegno dei marchi o l'autopromozione dell'industria del tabacco e dei prodotti del tabacco, anche presentando certi prodotti come se fossero rispettosi dell'ambiente.